ACCISA: LICENZE DI ESERCIZIO

01. NOZIONE

L'accisa è un'imposizione indiretta **sulla produzione** o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette, dal 1° gennaio 2014 nell'articolato si sono aggiunti i prodotti succedanei del fumo.

In Italia, è stato promulgato il **Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative** mediante i, **Decreto Legislativo (D.Lgs) 26 ottobre** 1995, n. 504, pubblicato sulla GU *n.*279 del 29-11-1995 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1995.

Ovviamente il D.Lgs è stato più volte oggetto di modifiche soprattutto allo scopo di ritoccare la misura delle accise ivi previste.

In ogni caso il D.Lgs. consta di ben 68 articoli, dell'Allegato I e della Tabella A

02. LE LICENZE D'ESERCIZIO

Per le diverse accise vigenti, per le nozioni generali e per le sanzioni vi rimandiamo alle apposite schede nelle sezioni competenti. Qui vogliamo mettere a fuoco **le licenze di esercizio ed i diritti annuali** comunque dovuti per la loro gestione.

Competente al rilascio delle licenze di esercizio è l'Agenzia delle Dogane, tali licenze hanno durata illimitata e devono essere rilasciate prima che inizi l'attività.

Prima di vedere la misura del pagamento annuale si ricorda **che l'art. 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 504/1995** definisce il deposito fiscale come: ***l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria***.

Il diritto annuale è dovuto nella seguente misura:

a)	depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento)	**258,23 euro;**
b)	depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi)	**103,29 euro;**
c)	depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati	**51,64 euro;**
d)	impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa	**51,64 euro;**
e)	esercizi di vendita di prodotti alcolici	**33,57 euro.(1)**

(1): *a valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , è soppresso*

Nel settore **dell'imposta di consumo sull'energia elettrica**, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a)	officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti	**23,24 euro;**
b)	officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale	**77,47 euro.**

Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo **dal 1 al 16 dicembre dell'anno che precede** quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa **da una a tre volte l'importo del diritto stesso**.